



Tonucci & Partners

MEMO

Interventi in materia tributaria nel settore dello sport professionistico

Luglio 2016

Alcuni interventi in materia tributaria nel settore delle società sportive professionistiche

L'articolo unico della Legge di Stabilità n. 208/2015 contiene due importanti interventi destinati al settore dello sport professionistico:

- il comma 8 prevede l'abrogazione della norma che imponeva la presunzione di *fringe benefit* a carico degli atleti professionisti nell'ambito delle trattative finalizzate all'ingaggio o alla loro uscita dalla società;
- il comma 73 ammette la deduzione ai fini dell'IRAP del costo complessivo netto del personale dipendente impiegato con contratto stagionale.

Nel dettaglio le illustriamo distintamente.

Abrogazione del fringe benefit per gli atleti professionisti

A decorrere dal 1° gennaio 2014, con l'introduzione del comma 4-bis all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, le società sportive professionistiche hanno dovuto incrementare la busta paga degli atleti in situazioni di pre-ingaggio e/o negoziazione del loro contratto, di una somma forfettaria a titolo di *fringe benefit*; si trattava di una presunzione secondo cui il reddito di lavoro dipendente dell'atleta professionista doveva essere incrementato del 15% dei costi sostenuti dalla società sportiva per la conduzione delle trattative con l'atleta stesso (che fosse ai fini del suo ingresso o al contrario della sua uscita nel/dal team).

L'art. 51, comma 4-bis del TUIR ¹ stabiliva infatti *“Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative”*.

¹ Comma inserito dall'art. 1, comma 160, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147.



La norma, non felicissima nella sua formulazione e di cui da più parti si lamentava l'illegittimità costituzionale, consentiva di determinare il *fringe benefit* “... al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative “: oltre alle difficoltà applicative nell'ambito di settori così dinamici quali le società dello sport professionistico (pensiamo al calcio in primo luogo), le conseguenze si ponevano anche su un piano meramente probatorio. E' verosimile supporre infatti che, in sede di verifica fiscale, l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria si sarebbe incentrata proprio sull'adeguatezza delle prove documentali a certificazione delle somme versate dal professionista al suo agente per il supporto ricevuto nel corso delle trattative.

Ora, a decorrere dal 1° gennaio 2016 , per effetto dell'art. 1, comma 8, Legge di Stabilità n. 208/2015 è stata disposta l'abrogazione del riportato comma 4-bis dell'art. 51 con l'effetto quindi che non si rende più dovuto a carico delle società sportive, quali sostituto di imposta, l'incremento e la tassazione del 15% del reddito imponibile a titolo di lavoro dipendente per l'assistenza ed il supporto prestati al calciatore professionista nel corso delle trattative precedenti l'ingaggio o l'uscita.

Nonostante la breve vigenza, la norma abrogata ha comunque creato contenziosi tributari: sarebbe stato auspicabile che il Legislatore della Legge Stabilità 2016 avesse anche regolato un modo per estinguere i giudizi sorti a causa di un evidente “passo falso” normativo.

Deduzione ai fini dell'IRAP del costo del dipendente stagionale

Altra novità apportata dalla Legge di Stabilità 2016 è stata l'abrogazione della norma che impediva alle società sportive professionistiche di dedurre ai fini dell'IRAP il costo dell'atleta professionista assunto con contratti non a tempo indeterminato. Con la passata circolare n. 22/E del 9.6.2015, all'Agenzia delle Entrate era stato chiesto se fosse possibile considerare deducibili dall'IRAP anche i rapporti di lavoro a “termine” in ragione del tipo di attività svolta (quali lavorazioni stagionali) o di preclusioni legali e/o regolamentari (caso paradigmatico, i calciatori con contratto di durata massima quinquennale). Sul punto l'Agenzia rispondeva che “*Stante la ratio della norma, finalizzata ad incentivare gli impieghi a tempo indeterminato, si ritiene di dover escludere che rapporti di lavoro regolati a tempo determinato in funzione del tipo di attività svolta ovvero della normativa di settore diano diritto all'applicazione della nuova misura concernente la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato.*”.



La significativa penalizzazione che derivava da tale posizione a carico delle società sportive era evidente: essendo soggette ad una disciplina secondo cui la prestazione dell'atleta è riconducibile *tout court* ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non superiore a cinque anni, rapporti quindi a cui le stesse sono sistematicamente costrette a ricorrere, l'effetto era l'indeducibilità ai fini dell'IRAP della componente di lavoro caratteristica che sostenevano.

Ora il comma 73 dell'articolo unico della Legge Stabilità 2016 ha modificato l'art. 11, comma 4-*octies*), del decreto IRAP, con la seguente aggiunta *"La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"*.

La norma riconosce, pertanto, la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti. La circolare n. 20/2016, esplicativa della novità, fornisce le indicazioni applicative del calcolo precisando che il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati già nel corso del 2015.

Avv. Maria Serpieri

Because we care.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milan

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Florence

Via Gustavo Modena, 21
50121 (FI)
T +39 055 5048523
F +39 055 5532000
firenze@tonucci.com

Brescia

Corso Matteotti, 46
25122 (BS)
T +39 030 2942095
F +39 030 2942095
brescia@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

SERBIA

Belgrade

Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 6149183
F +381 11 6149184
belgrado@tonucci.com